

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico di Bacino Romagna, pratica RN14T0016 (232/Conca), a favore del Comune di Cattolica (C.F. 00343840401) con sede a Cattolica in piazza Roosevelt n.5.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione delle aree del demanio idrico situate nel Comune di Cattolica nel tratto compreso tra l'invaso artificiale e la foce del fiume Conca, in sponda destra, interessate dai lavori di riqualificazione di cui al progetto GIZC RN 01, da destinare come segue:

- area destinata a parco fluviale  
distinta catastalmente al foglio n. 1 antistante il mappale n. 3 per una superficie complessiva di mq. 22.936;
- area occupata da piste ciclopedonali  
distinta catastalmente dal foglio n. 1 antistante il mappale n. 3 al foglio n. 2 antistante il mappale n. 637 per uno sviluppo complessivo di ml. 1.530. Le piste e le piazzole di sosta attrezzate sono evidenziate con colorazione azzurra (tratti da C1 a C18) nell'elaborato grafico allegato al presente atto.

Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico datato 12/09/2014 parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al ~~31 dicembre 2032~~ **31 dicembre**

### **Articolo 3**

#### **SPESE CONNESSE ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 4**

#### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

---

<sup>1</sup> Qualora il disciplinare venisse restituito sottoscritto al Servizio dopo il 01/01/2015 la scadenza della concessione potrà essere fissata al 31/12/2033.

a. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, possano costituire ostacolo al libero deflusso delle acque.

c. Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di conservazione e la pulizia delle aree destinate a parco fluviale e occupate dalle piste ciclopedonali sono interamente a carico del concessionario. Per le opere di manutenzione straordinaria il concessionario dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

d. Gli sterpi, spini, arbusti, canneti, piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario; in caso contrario l'Amministrazione Regionale potrà far decadere la concessione qualora il concessionario persista nell'inosservanza di tale prescrizione.

e. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno a salvaguardia dell'avifauna nidificante. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione concedente per le opportune prescrizioni.

f. Il concessionario dovrà apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

g. L'area non potrà essere in alcun modo recintata né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.

h. Il Comune di Cattolica, ogni qualvolta si verificano eventi di piena dovrà accertare le condizioni di sicurezza necessarie all'utilizzo delle piste e delle aree a parco.

i. E' a carico del Comune di Cattolica, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari affinché venga vietato

l'utilizzo delle aree demaniali in questione ricadenti nell'alveo in caso di maltempo e/o eventi di piena del fiume Conca, anche improvvisi; a tal fine dovrà essere collocata apposita segnaletica necessaria alla salvaguardia della pubblica incolumità.

j. Il concessionario e' obbligato ad impedire l'uso dell'area demaniale in concomitanza di condizioni meteomarine che possano dare luogo ad eventi comportanti rischio per la pubblica incolumità, pertanto dovrà interdire l'accesso all'area concessa in occasione di tali eventi.

k. La fruizione delle aree demaniali dovrà avvenire nel rispetto del Piano di Protezione Civile della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche inerente la gestione dell'invaso artificiale posto subito a monte delle aree oggetto di concessione; il concessionario e' tenuto a rapportarsi con l'Ente gestore dell'invaso al fine di adottare le misure idonee per la sicurezza dell'area.

l. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la limitazione all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua od ai rilasci dall'opera di sbarramento situata a monte dell'attraversamento autostradale ed in gestione a Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. e conseguenti all'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Amministrazione concedente.

m. L'Amministrazione concedente resta totalmente sollevata da ogni responsabilità e/o chiamata in causa per eventuali danni che dovessero interessare le piste ciclopedonali e le aree destinate a parco fluviale per eventi di piena del fiume Conca. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

n. L'Amministrazione concedente sarà indenne da responsabilità per danni e lesioni o eventuali infortuni a terzi che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

o. Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica delle opere ricadenti all'interno dell'area in concessione, il Comune di Cattolica dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione concedente.

p. Il concessionario, Comune di Cattolica, deve provvedere inoltre alla manutenzione della pista ciclabile e delle opere presenti con l'allontanamento del materiale

eventualmente accumulatosi a ridosso di tali manufatti a seguito di eventi di piena o dei rilasci di monte.

q. Essendo l'area demaniale utilizzata per le piste ciclopedonali compresa nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità Idrologica cartografate dal PAI, Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico-Integrazione, al fine di tutelare la qualità delle acque è fatto assoluto divieto di dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche in generale, diserbanti e anticrittogamici.

r. Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità per compiti di polizia idraulica;

s. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni e per i trattamenti antiparassitari della vegetazione.

t. Per tutto quanto non contemplato nelle prescrizioni sopra richiamate si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI.

#### **Articolo 5**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI CUI E' ASSOGETTATA LA CONCESSIONE**

a. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

b. Il concessionario consentirà in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

c. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica e di risorse idriche, con particolare riferimento a quelli di tutela

delle acque dagli inquinamenti, nonché in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.

d. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

e. L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica), di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

f. E' vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

g. L'inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, stabiliti nel provvedimento di concessione, e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare comporta la decadenza della concessione.

h. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

i. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e delle opere assentite con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti da carenze manutenzione e controllo.

j. L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, non e' altresì

responsabile per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

#### **Articolo 6**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 7**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

Per accettazione  
IL RICHIEDENTE:

\_\_\_\_\_